

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE e TURISMO	
Servizio industria e artigianato	industria@regione.fvg.it artigianato@regione.fvg.it economia@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 2476 I - 34132 Trieste, via Trento 2

L.R. 3/2021, art. 77 bis - DPREG 77/2024 Finanziamenti a fondo perduto per interventi di riduzione dei consumi energetici

Versione 03/07/2024

FAQ

SOMMARIO

1. Ammissibilità della domanda di contributo: data di avvio del progetto
2. Requisiti di ammissibilità
3. Fabbisogno energetico annuo: individuazione unità immobiliare
4. Disponibilità dell'unità immobiliare: tipologia di contratto
5. Progetti finanziabili
6. Tecnico abilitato
7. Spese ammissibili
8. Installazione impianto fotovoltaico a terra

1. Ammissibilità della domanda di contributo: data di avvio del progetto

Il regolamento prevede che l'iniziativa deve avviarsi dopo la presentazione della domanda; la data di avvio del progetto è determinata dalla sottoscrizione del contratto di fornitura o in mancanza dalla prima fattura emessa.

Un'impresa ha presentato in maggio 2024 la CILA (comunicazione inizio lavori Asseverata) per il rifacimento del tetto, installazione del fotovoltaico e per installazione di tende oscuranti, ma di fatto non ha stipulato ancora nessun contratto di fornitura né ha avviato alcun lavoro.

In questo caso l'impresa può presentare domanda per l'acquisto di un impianto fotovoltaico in presenza di questo documento antecedente?

Si ritiene, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento, che la presentazione della CILA non osti alla presentazione della domanda di contributo, rientrando fra i lavori preparatori che non vengono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori, in conformità a quanto disposto dall'art. 2, punto 23 del regolamento (UE) n. 651/2014 cui il Regolamento rinvia e che chiarisce cosa s'intende per "avvio dei lavori".

2. Requisiti di ammissibilità

a) Sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata

Caso di una unità immobiliare esistente e accatastata, oggetto di ristrutturazione al momento della domanda. Tale unità immobiliare sarà concessa in locazione a un soggetto terzo (soggetto richiedente il contributo) che vi instaurerà una nuova unità produttiva (non esistente alla data di presentazione della domanda) per un periodo superiore alla durata del vincolo di destinazione. Si presume che i lavori di ristrutturazione saranno completati in circa tre mesi dalla data odierna.

Il soggetto richiedente è titolare di due unità produttive attive nel territorio regionale, ma in comuni diversi da quello in cui si trova l'immobile oggetto di ristrutturazione. Il proprietario dell'immobile intende concedere in locazione lo stesso al beneficiario autorizzando la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura.

Si chiede cortesemente se:

- **il futuro locatario che intende aprire una nuova unità produttiva nell'immobile sopra menzionato entro la data di realizzazione dell'impianto fotovoltaico abbia i requisiti di cui all'art. 3 comma 2, lettera b) e comma 5 del bando;**
- **se sia sufficiente, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'art. 7 comma 4, esibire una dichiarazione relativa all'intenzione delle parti di sottoscrivere un contratto di locazione di durata superiore al vincolo di destinazione autorizzando l'installazione sulla copertura dell'impianto fotovoltaico o se sia richiesto un contratto di locazione sottoscritto tra le parti, seppur con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda, contenente le medesime previsioni.**

Tra i requisiti di ammissibilità richiesti per poter beneficiare dei contributi di cui al regolamento in oggetto, la norma (art. 3, co. 2, lett. b)) richiede che al momento della presentazione della domanda di contributo l'unità operativa nella quale si realizzerà l'intervento agevolato sia attiva e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza. Parimenti, la disponibilità dell'immobile non di proprietà va dimostrata con un contratto da allegare alla domanda (non è sufficiente una lettera di intenti firmata dalle parti), unitamente all'autorizzazione del proprietario all'installazione dell'impianto (art. 7, co 4).

b) Unità immobiliare accatastata al momento della presentazione della domanda

Un'impresa ha eretto un fabbricato industriale ad ampliamento di uno esistente e intende realizzare un impianto fotovoltaico sull'ampliamento medesimo.

Il nuovo fabbricato in ampliamento è stato edificato in forza a regolare Permesso di Costruire e l'iter urbanistico non risulta ancora concluso; è accorpato al fabbricato preesistente, catastalmente è ubicato sullo stesso mappale ed è un tutt'uno sia a livello di unità immobiliare che di unità produttiva; non assume

un nuovo numero civico ma usa quello già esistente, inoltre non avrà un nuovo POD ma sarà collegato all'utenza preesistente.

Alla data odierna la parte del fabbricato ampliata è censita al solo catasto terreni. Si chiede:

Può l'impresa sottoporre la domanda di contributo, per un intervento sulla parte dell'immobile ampliata che attualmente risulta in corso di ultimazione ed è censita al solo catasto terreni, soddisfacendo così il requisito di "unità immobiliare che al momento della presentazione della domanda di incentivo sia esistente e accatastata"?

Oppure

È preferibile che si proceda all'accatastamento urbano dell'immobile nella categoria fittizia "F3" in quanto in fase di completamento e che l'impresa continui e completi gli ultimi lavori interni prima di un accatastamento definitivo?

Oppure

L'impresa potrebbe censire al catasto urbano l'ampliamento in questione provvisoriamente come magazzino e, una volta completati i lavori interni citati, comunicare una variazione pertinente con lo stato definitivo dell'immobile (ovvero con destinazione a spazio produttivo e servizi/uffici)?

La norma (art. 7, co. 4) richiede che al momento della presentazione della domanda di incentivo deve essere accatastata l'unità immobiliare su cui devono essere installati l'impianto di produzione di energia e l'eventuale sistema di accumulo e NON il terreno su cui verrà realizzato l'ampliamento del fabbricato; la deroga temporale prevista dal regolamento può essere applicata solo in caso di installazioni sulle coperture delle pertinenze.

3. Fabbisogno energetico annuo: individuazione unità immobiliare

Un'impresa (Grande Impresa) con sede legale nel territorio regionale al numero civico 22 ha lo stabilimento produttivo ed il centro logistico al numero 18 (stessa via e stesso comune); nel caso l'impianto fotovoltaico, oggetto del contributo, per esigenze organizzative/operative, dovesse essere installato al numero 18, l'investimento può essere finanziato per un impianto maggiore all'autoconsumo visto che la produzione e quindi il maggior consumo è al n. 22? Oppure può essere finanziato in proporzione all'autoconsumo al numero civico 18?

Nel caso in cui il Centro logistico situato al numero civico 18 si configuri come una unità locale autonoma e separata rispetto alla sede legale situata al numero civico 22, il fabbisogno energetico annuo delle utenze elettriche andrà calcolato con riferimento alla sola unità locale predetta ubicata al numero civico 18.

4. Disponibilità dell'unità immobiliare: tipologia di contratto

Volevo chiedere una delucidazione sul titolo di possesso dell'immobile su cui verrà fatto l'intervento. Quali sono per voi i requisiti minimi? Può trattarsi di un contratto di comodato gratuito? Deve per forza essere registrato presso l'agenzia dell'entrate?

Il proprietario è anche titolare della società che aprirà la sede operativa nel capannone oggetto di intervento.

Il comodato, in quanto contratto di durata che mette l'immobile nella disponibilità dell'utilizzatore è, come il contratto di locazione, tra quelli ammissibili purché di durata almeno pari a quella del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 25 del regolamento. È necessaria, in ogni caso, l'autorizzazione scritta del proprietario all'installazione dell'impianto di produzione di energia. Il contratto di comodato deve prevedere la non applicabilità della clausola che dispone la restituzione immediata dell'immobile al comodante in caso di urgente e imprevedibile bisogno (art. 1809, comma 2, Codice civile).

Per quanto riguarda gli obblighi di registrazione del contratto, si indica di seguito, in via collaborativa, il link da consultare:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/registrazione-contratti-di-comodato/scheda-informativa-registrazione-contratti-comodato>

invitando comunque a rivolgersi per ogni informazione in merito all'Ufficio competente.

5. Progetti finanziabili

a) È ammissibile la presentazione di una domanda di contributo con SOLO potenziamento del sistema di accumulo per un'azienda che ha presentato domanda di contributo a valere sul bando approvato con D.G.R. 182 del 3 febbraio 2023 e riapprovato con D.G.R. 444 del 10 marzo 2023?

Lo scopo della misura è prioritariamente quella di autoprodurre energia elettrica da fonte rinnovabile e solo eventualmente di accumularla. Premesso un tanto e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento, si ritiene che non sia finanziabile il solo potenziamento di un sistema di accumulo, dovendo il programma di investimento prevedere necessariamente l'installazione del fotovoltaico; la norma richiede infatti che l'accumulo debba essere connesso e realizzato congiuntamente al nuovo impianto fotovoltaico, oggetto della medesima domanda di contributo.

b) In caso di installazione di un impianto fotovoltaico superiore al fabbisogno energetico, il progetto è comunque finanziabile?

Tenuto conto di quanto disposto dell'art. 7, comma 3, lettera b) del Regolamento, sono ammessi a finanziamento esclusivamente i progetti per i quali la produzione attesa dell'impianto finanziato non è superiore al fabbisogno energetico annuo, con una tolleranza del 15%, in eccesso, come attestato da un tecnico abilitato. Premesso un tanto e tenuto conto che non sono agevolabili le spese riguardanti la parte eccedente al fabbisogno energetico annuo, sarà comunque finanziabile la restante parte, nel limite di cui sopra.

c) La nostra azienda ha in previsione la realizzazione di un "parcheggio fotovoltaico", ossia un impianto fotovoltaico su pensiline della potenza nominale indicativamente di 1.500 kwp. Detto impianto sarebbe realizzato su un terreno afferente allo stabilimento di proprietà industriale. L'impianto una volta completato (e prima della rendicontazione finale ai fini del contributo) sarà accatastato come parcheggio di pertinenza dello stabilimento aziendale.

Stante quanto previsto dall'art. 7 p. 4 del Regolamento pubblicato dalla Regione FVG (Decreto 30977/GRFVG del 27/06/2024) chiedo conferma che l'investimento in esame rientra tra quelli incentivabili.

Si ritiene che l'investimento descritto rientri tra gli interventi finanziabili dal regolamento in oggetto, nel rispetto di tutte le condizioni richieste sia di ordine soggettivo che tecnico.

6. Tecnico abilitato

Qual è lo stanziamento previsto per il regolamento?

Il tecnico abilitato che deve realizzare la relazione tecnica a supporto del progetto di investimento può essere un ingegnere o un perito iscritto all'albo, oppure deve essere un EGE?

Le risorse attualmente stanziare con riferimento al Regolamento emanato con DPRReg 077/2024 ammontano a 5 milioni di euro.

Per quanto attiene alla figura del tecnico abilitato, si rinvia alla definizione dell'art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento e si evidenzia lo stesso deve essere un professionista esterno all'organizzazione dell'impresa e senza vincoli previsti dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, competente per materia e iscritto ad un Ordine o a un collegio professionale e, pertanto, non deve essere necessariamente un EGE.

7. Spese ammissibili

a) Lavori preparatori

Abbiamo sostenuto una spesa per la relazione tecnica di un ingegnere che ci ha fatto i calcoli strutturali del tetto per capire se poteva portare il peso di un impianto fotovoltaico. Questa spesa si è conclusa con il pagamento della fattura il mese scorso. Può rientrare nel bando come spesa strettamente correlata alla realizzazione dell'impianto?

Dalla lettura del regolamento e da quanto previsto dalla modulistica sorgono alcuni dubbi:

- **L'art. 8, comma 2 lettera c) ricomprende, tra le spese ammissibili, i servizi complementari strettamente connessi alla realizzazione degli interventi, tra i quali la progettazione e la stesura**

delle relazioni tecniche. Posto che l'art. 11 prevede che siano ammissibili i progetti avviati dopo la presentazione della domanda, per poter predisporre la modulistica richiesta dalla normativa (relazione tecnica, schema unifilare, ecc) è necessario che tali attività vengano svolte prima della presentazione dell'istanza. Si chiedono chiarimenti in merito all'incongruenza.

- **Nella relazione tecnica, al punto 7 viene richiesto di produrre lo schema unifilare di impianto. Tale documento prevede l'elaborazione di un progetto che il fornitore produce solo al momento della conferma d'ordine da parte del cliente. Si chiede conferma che tale documento possa essere prodotto successivamente alla presentazione dell'istanza, come previsto all'art. 15, comma 3.**

In relazione alle spese per i servizi complementari di cui all'art. 8, comma 2, lettera c) del Regolamento (fra cui vi rientrano i servizi per la progettazione e le relazioni tecniche, nonché l'ulteriore documentazione propedeutica alla presentazione della domanda), si fa riferimento alle spese inerenti a quelle attività che rientrano tra i lavori preparatori, i quali non vengono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori, in conformità a quanto disposto dall'art. 2, punto 23 del regolamento (UE) n. 651/2014 cui il Regolamento rinvia e che chiarisce cosa s'intende per "avvio dei lavori". Ciò posto, è stata data la possibilità alle imprese di vedersi riconosciute le spese sostenute per le suddette attività preparatorie purché, come precisato dall'articolo 8, comma 1 del Regolamento, le stesse siano sostenute (pagate) dopo la presentazione della domanda e nell'arco di durata del progetto. Un tanto in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del citato Regolamento (UE) 651/2014 sull'effetto di incentivazione, nel rispetto del quale sono concessi i contributi per le iniziative finanziate.

Va da sé che per quanto riguarda le attività non preparatorie (ad esempio fornitura e installazione dei pannelli) sia i pagamenti che la pertinente documentazione (contratti, preventivi controfirmati per accettazione e fatture) devono riportare data successiva a quella di presentazione della domanda.

b) Oneri accessori

Le spese che dovremo sostenere per realizzazione dei parapetti necessari al lavoro di posa dei pannelli in sicurezza sul tetto è una spesa ammissibile al fine del contributo? Viene considerata come una spesa complementare?

Per quanto attiene alle spese per la realizzazione dei parapetti necessari al lavoro di posa dei pannelli in sicurezza sul tetto, si ritiene che le stesse rientrino fra gli oneri di sicurezza e come tali siano ammissibili ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a) del regolamento.

8. Installazione impianto fotovoltaico a terra

La nostra azienda è interessata all'installazione di un campo fotovoltaico a terra negli spazi del terreno di pertinenza allo stabilimento industriale che attualmente sono già parzialmente occupati da un impianto fotovoltaico. Il terreno in questione non ha suscettibilità agricola ma è utilizzato esclusivamente come area verde all'interno del sito industriale manifatturiero.

Si chiede se tale casistica può essere contemplata dal bando.

L'articolo 7, comma 6, lettera b) del Regolamento prevede chiaramente che, relativamente ai requisiti di natura tecnica del progetto, i pannelli devono essere installati esclusivamente sulle coperture dell'unità immobiliare o delle relative pertinenze. Ne consegue che i progetti che prevedono un campo fotovoltaico a terra non sono ammissibili. Il Regolamento è stato emanato in attuazione della legge regionale 3/2021, articolo 77 bis che fa riferimento alle sole coperture. Si riporta di seguito il riferimento normativo della legge regionale (L.R. 3/2021, art. 77 bis, comma 2, lettera a)):

"L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese del settore del manifatturiero diretti:

"a) all'acquisto ed installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle sedi produttive e delle relative pertinenze, finalizzati alla produzione di energia elettrica per il fabbisogno dell'impresa, compresi gli oneri per i servizi accessori da sostenere per la realizzazione dell'investimento".